

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

p.c. Ditta S.A.P.I. S.r.l.  
Parco dei Mestieri - Zona Industriale  
66050 San Salvo (CH)  
[amministrazione@pec.sapiecologia.it](mailto:amministrazione@pec.sapiecologia.it)

**OGGETTO:** Ditta S.A.P.I. S.r.l. - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/199 del 12.08.2022. Comunicazione di "Variante non sostanziale". Richiesta autorizzazione regionale alla integrazione dei codici EER pericolosi e non pericolosi senza comportare variazioni inerenti il layout dell'impianto, le operazioni e le quantità istantanee e annuali già autorizzate. Stabilimento sito in località Parco dei Mestieri - Zona Industriale comune di San Salvo (CH). Codice SGRB-AU-CH-008.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 348141 del 26/09/2022, trasmessa tramite PEC del 26/09/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 45346/2022 del 27/09/2022, con cui si richiede un parere tecnico, si fa presente quanto segue:

Premesso che la ditta S.A.P.I. S.r.l. è titolare di Autorizzazione regionale adottata con Determinazione Dirigenziale D.D. n° DPC026/199 del 12/08/2022. "Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/121 del 24.07.2014. 1) Presa d'atto di una variante non sostanziale per l'adeguamento al Decreto Ministeriale n° 188 del 22 settembre 2020. 2) Variante sostanziale per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento";

Preso atto della documentazione (elenco dei rifiuti ammissibili nella futura configurazione, comunicazione di variante non sostanziale datata 12/09/2022, ecc.) pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>;

Rilevato che dall'esame della documentazione di cui sopra risulta:

U  
ARTA ABRUZZO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0049181/2022 del 18/10/2022  
Firmatario: MASSIMO GIUSTI

- che la ditta ha comunicato l'introduzione nelle macrocategorie autorizzate ("*materiali misti, ingombranti ed altri rifiuti, - RAEE e componenti EE, medicinali, vernici e sigillanti, toner e batterie, - rifiuti pericolosi,*") di nuovi rifiuti identificati con i seguenti codici EER: 02 02 03 - 02 03 04 - 02 07 04 - 08 01 11\*- 08 03 12 - 08 04 10 - 16 06 01\* - 16 06 05\* - 20 01 33 - 20 01 27 - 15 01 11\* - 16 03 03\* - 16 03 05\* - 17 06 03\*;

- che la ditta dichiara: "... *L'inserimento di tali codici non richiede nessuna modifica strutturale o impiantistica della piattaforma, né variazioni dei processi di recupero e trattamento o tantomeno variazione degli impatti ambientali già in essere, ferme restando tutte le altre condizioni (caratteristiche delle aree di stoccaggio, potenzialità complessive, operazioni di recupero, capacità istantanee, ecc.) ...*";

Visto che secondo quanto stabilito dall'art. 45 comma 10 della L.R. 45/07 sono da considerarsi varianti sostanziali "... *La realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di: a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio; b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;...*";

Visto che secondo quanto stabilito nei criteri ed indirizzi applicativi contenuti nell'allegato 1 della D.G.R. n. 1192/08, la tipologia di rifiuto "... *non è assimilabile "tout court" a codice CER. Nella più ampia locuzione i codici CER possono, invece, identificare rifiuti aventi caratteristiche chimico - fisiche, analoghe ai fini del trattamento...*";

Considerato che l'elenco delle macrocategorie dei rifiuti autorizzati con D.D. n° DPC026/199 del 12.08.2022 risulta essere composto da: "*- vetro, - plastica e gomma, - metalli ferrosi e non ferrosi, - carta e cartone, - lignocellulosici, - tessili ed assorbenti, - materiali misti, ingombranti ed altri rifiuti, - RAEE e componenti EE, medicinali, vernici e sigillanti, toner e batterie, - rifiuti inerti, - fanghi, - rifiuti pericolosi, oli e grassi commestibili, - CSS.*";

Si comunica:

- che i rifiuti identificati con i codici EER: 08 01 11\* - 08 03 12 - 08 04 10 - 16 06 01\* - 16 06 05\* - 20 01 33 - 20 01 27 - 15 01 11\* - 16 03 03\* - 16 03 05\* - 17 06 03\*, risultano essere rifiuti aventi caratteristiche chimico - fisiche (tipologie) analoghe ai rifiuti già autorizzati.

- che i rifiuti identificati con i codici EER: 02 02 03 (*Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*); 02 03 04 (*Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*); 02 07 04 (*Scarti*



*inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*); rifiuti derivanti dalla: a) preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale; b) preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, produzione di conserve alimentari, produzione di lievito ed estratto di lievito, preparazione e fermentazione di melassa; c) produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao); risultano essere rifiuti aventi caratteristiche chimico - fisiche (tipologie) non analoghe ai rifiuti già autorizzati.

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

*Dott.ssa Katja Morrone*

I.F. Gestione Controlli Integrati

Il Collaboratore Tecnico Professionale

*Dott. Chim. Massimo Di Gennaro*

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

*Dott. Massimo Giusti*

f.to digitalmente

